



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2017, proposto da Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 19;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II ter, n. 12733/2016, che ha respinto il ricorso del Collegio nazionale degli agrotecnici laureati per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del d.m. delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 22 gennaio 2014, pubblicato in g.u. recante l'Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14

agosto 2012 n. 150, nella parte in cui ha previsto anche per gli Agrotecnici iscritti all'Albo, l'obbligo di seguire i corsi di formazione su base regionale ovvero provinciale per poter ottenere e rinnovare l'abilitazione all'uso e alla vendita ed alla consulenza dei pesticidi; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l'Avvocato Domenico Tomassetti e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, il Collegio nazionale degli agrotecnici laureati – premesso di essere ente esponenziale della categoria professionale degli Agrotecnici e ricostruita la disciplina di riferimento – deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, con la quale sono state ritenute infondate le censure di illegittimità sollevate in primo grado avverso il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto 22 gennaio 2014, nella parte in cui, tale decreto, ha subordinato l'esercizio delle competenze professionali specifiche degli Agrotecnici iscritti agli albi alla partecipazione a corsi di formazione ed al superamento di un nuovo esame a carattere regionale.

Con la sentenza appellata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha concluso per il rigetto del ricorso in forza delle seguenti motivazioni, che qui si riportano sinteticamente:

1 – nel nuovo quadro normativo a livello comunitario, direttiva 2009/128/CE e nazionale, d.lgs. n. 150 del 2012, è data particolare importanza alla formazione base e al costante aggiornamento degli operatori del settore; il sistema di adeguata certificazione tramite la generalizzata imposizione dell'obbligo di frequenza dei corsi di base e di aggiornamento è, tuttavia, temperato attraverso la previsione di forme di esenzione dalla sola frequenza del corso per gli utilizzatori professionali (A.1.7) e dalla frequenza del corso e dall'esame per i consulenti, salva la previsione di requisiti oggettivi per l'accertamento delle necessarie competenze (A.1.8); in particolare, per i consulenti è individuato il potere delle regioni e delle province autonome di prevedere idonei sistemi di esenzione per i soggetti che alla data del 26 novembre 2015 abbiano acquisito un documentato grado di esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica (categoria in cui possono rientrare anche gli agrotecnici ove possano documentare una esperienza lavorativa nel settore); sotto tale aspetto, dunque, la previsione non si porrebbe in contrasto con la legge professionale che abilita gli iscritti all'albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati a prestare “*assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata*”;

2 – non vi sarebbe stata alcuna violazione della riserva di legge statale in materia di esercizio delle professioni, in quanto la previsione di cui si discute è contenuta proprio in un decreto legislativo; sotto tale profilo sarebbe, dunque, anche manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;

3 – inammissibile per carenza di interesse sarebbe la violazione del termine di recepimento della direttiva comunitaria in materia; le Regioni, essendo fornite di

potestà primaria in materia di formazione professionale, possono pertanto legittimamente regolare i corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato;

4 – nessuna questione pregiudiziale in relazione alla conformità della disciplina contenuta negli artt. 7-9, d.lgs. n. 150 del 2012 si porrebbe con riferimento all'art. 5, co. 2, della direttiva 2009/128/CE, poiché quest'ultima, laddove prevede che gli Stati possano certificare le conoscenze acquisite con corsi di formazione o con altri mezzi, non impone, comunque, agli Stati di esonerare gli iscritti agli Albi dalla formazione.

Nella presente sede, il Collegio appellante ha ribadito la propria posizione, deducendo:

I - l'erroneità della sentenza di primo grado quanto all'interpretazione della funzione abilitante dell'iscrizione all'Albo, alla compatibilità del sistema introdotto con la formazione prescritta per gli iscritti all'Albo medesimo; l'irragionevolezza della previsione in rapporto al successivo d.m. 3 febbraio 2016 di istituzione del Sistema di consulenza aziendale in agricoltura, nel quale si stabiliscono i criteri di deroga generale per gli iscritti agli Albi professionali, coordinando la loro formazione continua con quella di cui alla l. n. 148/2011 e al d.P.R. n. 137/2012 e demandando alla regioni la fissazione delle regole per lo svolgimento dell'attività di consulente aziendale solo per i non iscritti agli Albi professionali;

II - l'erroneità della sentenza in ordine all'interpretazione della direttiva 2009/128/Ce, che prevede la possibilità di formazione anche "*con altri mezzi*" rispetto alla partecipazione ai corsi di formazione, dovendo - asseritamene - intendersi proprio il possesso dell'abilitazione e l'iscrizione agli Albi;

III – l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto insussistente la violazione della riserva di legge.

In via subordinata, l'appellante ha riproposto la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.: poiché è la Regione ad individuare le ipotesi di esenzione, ne discenderebbe anche la spettanza alla stessa dell'attribuzione, diretta a determinate figure professionali, del titolo abilitante per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti fitosanitari. A riguardo l'appellante evoca le deliberazioni di alcune Regioni come la Calabria, la Campania.

Si sono costituiti per resistere i Ministeri, ribadendo le proprie conclusioni per il rigetto dell'appello.

Con ordinanza n. 1675/2017, nella comparazione degli interessi propria della sede cautelare, l'esame della questione è stata rimessa al merito.

Successivamente l'appellante ha depositato la nota del Presidente del Collegio Nazionale n. 1112/2018, (7 giugno 2018), in cui si evidenzia la necessità di modifica del d.m. impugnato *in parte qua* sulla base della considerazione che le competenze, nella specifica materia, sono attività tipiche della professione di Agrotecnico: *“per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici le competenze fitoiatriche sono previste dall'art. 11 co. 1 lett. g) della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni”*, che disciplina *“l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata”*.

All'udienza del 19 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – La controversia in esame attiene all'esatta definizione degli obblighi formativi degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e comunitaria.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover innanzitutto brevemente ricostruire il quadro ordinamentale di riferimento.

Come già evidenziato in sede cautelare l'assetto normativo è stato inciso in modo rilevante dall'entrata in vigore direttiva 2009/128/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai

fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e dal d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della medesima.

Assume, particolare rilievo per la controversia che occupa richiamare i seguenti "considerata" della direttiva:

- "(1) *A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione*";

- "(8) *È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005*";

- "(17) *La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l'impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un'esposizione indesiderata delle persone e dell'ambiente. È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (omissis)*".

Dispone, poi, l'art. 5 della direttiva: "1. *Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, come appropriato.*

La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell'allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.

2. Entro il 14 dicembre 2013, gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell'allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi.

I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, rinnovare e revocare i certificati.

3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato I per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2".

Vale, altresì, evidenziare, sin d'ora, che l'art. 3 della direttiva medesima definisce le figure professionali: "«*utilizzatore professionale*»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

2) «*distributore*»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;

3) «*consulente*»: persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari?".

Da quanto sin qui richiamato emergono tre dati che devono essere assunti nell'operazione ermeneutica sulle norme di recepimento ed attuative, vertendosi, nella presente controversia, proprio sulla corretta interpretazione della disciplina di

rango legislativo e sul conseguente decreto recante il Piano di azione nazionale (di seguito PAN):

- la disciplina comunitaria fa riferimento al principio di precauzione che può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza;
- uno degli strumenti per contenere il rischio derivante dall'uso dei prodotti ritenuti potenzialmente dannosi è individuato proprio nella adeguatezza della formazione;
- la formazione, per come prevista dalla direttiva, è indirizzata – oltre che ai soggetti non professionisti – precipuamente proprio alle categorie di soggetti professionalmente impegnati con i prodotti su cui si verte.

Queste notazioni sono già sufficienti ad evidenziare che nell'analisi della disciplina nazionale, per come si è conformata alle disposizioni comunitarie, nell'ambito del processo di uniformizzazione e di costruzione di un assetto normativo eurounitario, non si pone in una linea di stretta continuità con la disciplina precedente, sicché risulta inconferente, ai fini della presente controversia, l'approdo giurisprudenziale raggiunto sul d.P.R. n. 290 del 2001, contrariamente a quanto sostenuto ancora dal Collegio nazionale nell'atto di appello con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 6914 del 2002.

La disciplina è chiaramente diretta al contenimento dei rischi da uso di prodotti fitosanitari ed alla loro riduzione.

In tale contesto la formazione è prevista non solo per i soggetti non professionalmente utilizzatori, ma proprio indirizzata anche a coloro che abitualmente e professionalmente si occupano di tali prodotti. Ciò di per sé è considerazione idonea a smentire l'assunto di parte appellante in ordine alla

incongruenza – irragionevolezza della disposizione nazionale – per come si preciserà – applicativa della disciplina di attuazione della direttiva europea.

Il citato d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150, dunque, coerentemente, dispone:

- all'art. 7, comma 1, che la formazione *“è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti?”*;

- all'art. 8, comma 1, che *“A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti”*;

- - l'art. 7 prosegue: *“2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:*

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;

b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;

c) le modalità di valutazione;

d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;

e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;

f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;

g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e pe il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti?";

- l'art. 8, comma 3 stabilisce, poi, che: "3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale".

Il decreto, oggetto di originaria impugnazione, ha, dunque, definito nell'ambito delle "Azioni" predisposte per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, secondo quanto disposto dalla fonte primaria di recepimento, il piano di formazione per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti, espressamente adeguando il sistema preesistente alle nuove disposizioni. Esso, pertanto, ha istituito il sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, prevedendo anche un aggiornamento periodico, demandando alle regioni ed alle province autonome il rilascio dei certificati di abilitazione.

In conformità con l'esigenza di aggiornamento – anche alle nuove evidenze scientifiche – il PNA ha, quindi, previsto la validità quinquennale dei certificati ed il rinnovo previo verifica della partecipazione a specifici corsi di formazione.

In tale contesto, il punto A.1.3 ha disposto, anche per i consulenti, la certificazione quale requisito obbligatorio per svolgere l'attività, individuando, tuttavia, alcuni casi di esenzione ai punti A.1.7 e A.1.8, come correttamente evidenziato dal primo giudice. Per i soggetti elencati ai predetti punti le regioni e le province autonome determinano i requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze in materia.

II – Da quanto sin qui posto in rilievo si evince con chiarezza che le misure di formazione individuate dal decreto gravato si mostrano in linea con le prescrizioni della normativa di rango primario e con la normativa europea, senza alcuna frazione di ragionevolezza.

Ciò in quanto – giova ripeterlo - è la stessa disciplina comunitaria che prescrive la predisposizione di idonee misure di formazione precipuamente individuate e attuate per coloro che professionalmente si occupano di prodotti fitosanitari.

La ricostruzione sin qui effettuata risulta, ulteriormente, confermata proprio dalla documentazione prodotta dal Collegio appellante, laddove evidenzia l'esistenza tuttora di un dibattito in ordine alla eventuale possibilità di modificare dell'attuale disciplina, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ne discende che gli argomenti di parte appellante non sono idonei a dimostrare l'illegittimità dell'atto gravato, quanto, piuttosto, contengono valutazioni utilizzabili *de jure condendo*, fatta sempre salva la necessità di rispettare le norme europee.

III - Nello stesso tempo – come rilevato dal primo giudice – l'Amministrazione non si è sottratta dall'identificazione di specifici profili relativi a soggetti professionali dotati già di idonea preparazione, che pertanto possono essere esentati dalla frequentazione dei corsi.

Tale valutazione, tutt'altro che irragionevole, costituisce invece espressione di una discrezionalità tecnica che sfugge dunque al sindacato di merito di questo giudice.

Risulta, pertanto, infondato quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza il primo motivo di appello. Né può valere – anche per quanto di seguito specificato in ordine alla sfera di spettanza regionale – il successivo esercizio delle competenze regionali che non sono oggetto di impugnazione.

IV – E', altresì, infondato il secondo motivo, poiché la previsione contenuta nella direttiva di “*altri mezzi*” di formazione in nulla esclude la predisposizione di specifici percorsi di certificazione, bensì lascia agli Stati le modalità di attuazione più confacenti ai propri assetti istituzionali.

V – Quanto alla dedotta incompatibilità della disciplina con quella relativa all'albo professionale degli Agrotecnici, di cui al primo motivo di appello (e del ricorso di primo grado), vale osservare che l'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, individua le competenze degli agrotecnici, prevedendo che “*L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente: a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende; c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione dei piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari; e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e di consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario; f) la rilevazione dei dati statistici; g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche*

localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; 1) le attività connesse agli accertamenti e alla liquidazione degli usi civici; m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli e associati; [...]".

Risulta evidente che la competenza relativa all'uso di prodotti fitosanitari è solo una di quelle rientranti nella professionalità dell'Agrotecnico iscritto all'Albo.

L'Albo ha, per sua natura, una funzione di pubblicità dei professionisti iscritti che consente il controllo e la vigilanza sui singoli, esercitata sia dagli enti professionali sia dalle autorità pubbliche. Diversa è la certificazione necessaria per il compimento di una delle specifiche attività che possono essere svolte dall'Agrotecnico.

Nel nostro ordinamento, peraltro, tale previsione non costituisce caso isolato.

Del resto – come precisato – il decreto tiene in debita considerazione il corso formativo già svolto dai professionisti per esempio al punto A.1.7, prevedendo l'esonero dall'obbligo di frequenza ai corsi.

Di tal ch , stante la necessit , iscrivibile alla norma primaria e alla disciplina comunitaria, di una specifica formazione e del continuo aggiornamento, che non pu  essere ricondotto al sistema ordinario di formazione predisposto dall'ordine professionale, non appare invece tutelabile un interesse ad ottenere la gestione per cos  dire 'monopolistica' dei corsi di formazione da parte dell'Ordine.

Orbene, a fronte delle doglianze di parte appellante, non pu  che rammentarsi che la materia della formazione professionale appartiene, nell'assetto definito dall' art. 117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni, in quanto non   inclusa nell'elenco delle materie attribuite dal secondo comma alla legislazione dello Stato ed   nel contempo espressamente esclusa dall'ambito della potest  concorrente in materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma (cfr. sentenza Corte cost. n. 13 del 2004).

Ne discende che – a fronte della definizione da parte del PAN delle linee nazionali – l'infondatezza del terzo motivo di appello e, altres  la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 117 Cost..

VI – L'appello, pertanto, deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza n. 12733/2016.

La complessità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12733/2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Solveig Cogliani

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO